

Fondazione

RSA CORTI NEMESIO ETS



STATUTO

INDICE

CAPO I - Principi generali

- Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
- Art. 2 – Scopi istituzionali
- Art. 3 – Attività
- Art. 4 - Collaborazioni
- Art. 5 - Patrimonio
- Art. 6 – Mezzi finanziari

CAPO II – Organi della Fondazione

- Art. 7 – Organi
- Art. 8 – Composizione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 9 – Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione
- Art. 10 – Incompatibilità alla carica di Consigliere
- Art. 11 – Decadenza dei Consiglieri
- Art. 12 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 13 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 14 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 15 – Il Presidente
- Art. 16 – Organo di Controllo
- Art. 17 – Revisore Legale dei Conti
- Art. 18 - Organismo di vigilanza
- Art. 19 – Il Direttore

Capo III – Amministrazione della Fondazione

- Art. 20 - Esercizio finanziario. Bilancio di Esercizio.
- Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili
- ART. 22 - Bilancio sociale e informativa sociale
- ART. 23 - Libri sociali
- Art. 24 – Organizzazione della Fondazione
- ART. 25 – Volontari

CAPO IV - Norme finali

- Art. 26 –Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Art. 27 – Norma generale

Art. 28 – Norma transitoria

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

La Fondazione "Casa di Riposo Corti Nemesio – Onlus" costituita per volontà ed iniziativa del Comune di Delebio con deliberazione n. 33 del 17.11.2014, acquisisce la denominazione di "Residenza Sanitaria Assistenziale CORTI NEMESIO Ente del Terzo settore" o anche, in forma abbreviata "RSA CORTI NEMESIO ETS".

La Fondazione - di seguito per brevità anche semplicemente "Ente" - è tenuta all'uso nella denominazione della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS"; di tale indicazione deve fare uso negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

L'Ente è persona giuridica privata, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria.

La durata è illimitata.

La sede è ubicata in Delebio (So) in Via Benedetto Cairoli n. 13.

Art. 2 - Scopi istituzionali

L'Ente non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; in dettaglio coltiva lo scopo istituzionale di erogare, nei limiti delle proprie disponibilità strutturali e finanziarie, servizi di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria a favore di persone che si trovano, per qualsivoglia ragione, in stato di bisogno o in condizione di fragilità o di non autosufficienza, concorrendo alla realizzazione di un sistema locale integrato di servizi socio-sanitari-assistenziali, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

L'Ente esercita la propria attività limitatamente al territorio di Regione Lombardia ed indirizza prioritariamente i propri interventi verso persone anziane e/o in condizione di fragilità residenti nel Comune di Delebio e nel mandamento della Comunità Montana Valtellina di Morbegno.

Art. 3 – Attività

Nello svolgimento delle proprie finalità istituzionali l'Ente esercita, in via principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 di cui:

- alla lettera b): interventi e prestazioni sanitarie;
- alla lettera c): prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14.2.2001, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 129 del 6.6.2001 e successive modificazioni.

Le predette attività - a titolo esemplificativo e non esaustivo, la prevenzione, la diagnosi, la cura, la riabilitazione, il mantenimento e il monitoraggio dello stato di salute, incluse visite specialistiche, valutazioni multidimensionali geriatriche, attività infermieristiche, fisioterapiche e ogni altra prestazione sanitaria consentita dalla normativa vigente - potranno essere integrate con lo svolgimento di interventi e servizi sociali rivolti alla popolazione anziana e/o in condizione di fragilità o non autosufficienza di cui alla

- lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8.11.2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5.2.1992, n. 104, e alla legge 22.6.2016, n. 112, e successive modificazioni.

Lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi in cui si articolano le predette attività avrà luogo con modalità di funzionamento e/o di erogazione - possibilmente disciplinate da regolamenti o procedure organizzative e gestionali - che dovranno risultare accessibili alla popolazione anziana fragile e orientate alla tutela della salute come bene comune, nel rispetto della normativa sanitaria applicabile e delle necessarie autorizzazioni.

Previa adozione di specifica delibera in tal senso da parte del Consiglio di amministrazione, e nei limiti previsti dall'articolo 6 del d.lgs. n. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative, l'Ente può svolgere attività - diverse da quelle di interesse generale, elencate all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore purchè di natura secondaria e strumentale rispetto a quelle principali, quali ad esempio:

- vendita di pasti a esterni / mensa aperta al pubblico;
- gestione bar, punto ristoro, distributori automatici e/o caffetteria per visitatori;
- vendita di prodotti/merchandising legata ai progetti sociali (es. gadget solidali);
- organizzazione di eventi a pagamento (cene benefiche, spettacoli, lotterie) con fine di raccolta fondi;
- locazione di immobili di proprietà (appartamenti, negozi, terreni) per finanziare le attività generali dell'Ente;
- concessione in uso di spazi/sale a terzi per riunioni o corsi;
- corsi di formazione informazione, sensibilizzazione e prevenzione sanitaria aperti alla partecipazione di soggetti diversi dai beneficiari delle attività generali (es. corsi per caregiver, HACCP, primo soccorso);
- servizi di trasporto o accompagnamento a pagamento per utenti non in carico;
- servizi alberghieri/accessori (lavanderia per esterni, parrucchiere, ecc.);
- sponsorizzazioni, campagne corporate, shop solidale;

- gestione di erogazioni liberali con benefit simbolici (membership, card amici dell'Ente).

L'eventuale svolgimento di una o più di tali attività diverse dovrà essere puntualmente rendicontata nella relazione di missione a norma dell'art. 20 del presente Statuto oltre che secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 4 - Collaborazioni

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto del presente statuto e della normativa vigente, e garantendo costantemente la coerenza con i principi di solidarietà, sussidiarietà e promozione sociale propri del Terzo Settore l'Ente - previa conforme delibera del Consiglio di Amministrazione - può aderire in qualità di socio fondatore o socio ordinario a enti, associazioni, consorzi, cooperative sociali, imprese sociali, fondazioni e altre forme associative o societarie senza scopo di lucro, che abbiano finalità coerenti con quelle dell'Ente medesimo.

L'Ente collabora con gli enti territoriali alla programmazione e realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona; valorizza l'opera delle associazioni di volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità; aderendo a programmi promossi da Enti Istituzionali e/o da Enti del terzo settore può collaborare alla attuazione di servizi non residenziali per la popolazione anziana e per i soggetti disabili che si integrino con i servizi territoriali.

Può avvalersi anche di forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento con amministrazioni pubbliche, e/o stabilire forme di collaborazione con altri enti del terzo settore e con imprese sociali.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili che costituiscono il fondo di dotazione originario.

Il patrimonio potrà essere incrementato da:

- a) acquisti, eredità, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- b) elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- d) contributi a destinazione vincolata;
- e) avanzi di gestione destinati all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività

statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli amministratori gestiscono il patrimonio secondo criteri di prudente amministrazione e con la diligenza del buon padre di famiglia, provvedendo alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di trasformazione o alienazione di beni pervenuti all'Ente senza vincolo di destinazione o non più funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.

Le decisioni concernenti la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio dell'Ente, per il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie, dovranno essere adottate con la maggioranza di almeno tre componenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 6 - Mezzi finanziari

L'Ente persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) oblazioni, lasciti e donazioni o atti di liberalità non destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) rette degli utenti e/o di soggetti a ciò tenuti per legge o per obbligazione pattuita;
- e) tariffe o contributi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni e da convenzioni con Regione o altri soggetti;
- f) proventi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- g) mutui concessi da istituti di credito la cui accensione sia deliberata dal CdA.

Le rendite e le risorse dell'Ente sono impiegate per il funzionamento dell'Ente stesso e per la realizzazione dei suoi scopi.

L'Ente, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può realizzare attività di raccolta fondi con le modalità previste dall'articolo 7 del Codice del terzo settore.

CAPO II – Organi della Fondazione

Art. 7 – Organi

Sono organi dell'Ente:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente
- l'Organo di controllo;
- ove ricorrano i presupposti della relativa istituzione, il Revisore dei conti;
- il Direttore.

Art. 8 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, la cui designazione spetta:

- per due nominativi, al Sindaco di Delebio;
- per un nominativo, al Presidente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno;
- per un nominativo, al Consiglio uscente;
- per un nominativo, al Parroco di Delebio.

La designazione dei componenti da parte degli Enti pubblici è intesa come espressione della rappresentanza della collettività di riferimento, senza che si configuri alcun mandato fiduciario con rappresentanza sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo pubblico nei confronti dei singoli amministratori del Consiglio di amministrazione e nei confronti dell'Ente.

Le funzioni di membro del Consiglio sono gratuite, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese connesse all'esercizio del proprio mandato.

Art. 9 – Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I Membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e rimangono in carica sino a quando si sia provveduto all'insediamento dei nuovi nominati. Il Consiglio nel periodo di prorogatio può compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 10 – Incompatibilità alla carica di Consigliere

Non possono assumere la carica di consigliere di amministrazione dell'Ente coloro che:

- a) sono dipendenti o consulenti dell'Ente;
- b) hanno lite pendente con la Fondazione o debiti con essa e siano stati legalmente posti in mora;
- c) sono stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti;
- d) ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti la carica di Sindaco in un Comune o di Assessore di un ente pubblico;
- e) esercitano funzioni di controllo nei confronti dell'Ente;
- f) ricadono nelle ipotesi di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013.

Art. 11 – Decadenza dei Consiglieri

I componenti del Consiglio di amministrazione ed il Presidente decadono di diritto dalla nomina:

- a) per incompatibilità alla carica che non vengano rimossa entro trenta giorni dalla sopravvenienza;
- b) per sentenza di condanna anche non definitiva per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a) e b), sentenza di condanna

- definitiva per le lett. c) e d) e, per la lett. e), coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati nella lett. a), se è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
- c) per provvedimento, anche non definitivo, che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15 comma 1, lett. f) della legge 19 marzo 1990 n. 55
- d) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione senza giustificazione;
- e) per mancato rispetto delle norme statutarie o per compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Ente.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione non appena questo abbia notizia della sussistenza di una delle sopracitate condizioni di decadenza; all'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.

La cessazione anticipata dal mandato di un consigliere per qualsivoglia causa deve essere comunicata al soggetto che lo aveva designato quale componente del Consiglio affinché provveda con la consentita sollecitudine alla surrogazione; i consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza dei consiglieri surrogati.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione comportano la decadenza dell'intero collegio ed il suo integrale rinnovo.

Art. 12 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione neo eletto si insedia su convocazione del Presidente uscente, o in caso di impossibilità del Consigliere neoletto più anziano, entro quindici giorni dalla comunicazione all'Ente di tutte le nomine.

Nella prima seduta di insediamento, presieduta dal Consigliere più anziano per età, previa verifica sulla presenza di eventuali cause di incompatibilità, il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Nelle successive convocazioni il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vice Presidente, oppure dal membro più anziano per età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio annuale d'esercizio dell'Ente.

E' inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri; in quest'ultimo caso, il Presidente convoca il Consiglio per riunione da svolgersi entro sette giorni dalla richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto indicante data, ora e sede della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno, trasmesso – ove non sia possibile la diramazione via Posta elettronica certificata - mediante lettera raccomandata o consegnata a mani (con raccolta di conferma scritta di avvenuta ricezione) che dovrà pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza; detto termine è di almeno ventiquattr'ore prima dell'adunanza nei casi di convocazione d'urgenza.

Con la presenza di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e previa formale espressione da parte dei medesimi di unanime consenso, può farsi luogo alla trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, precisando a verbale le ragioni d'urgenza che lo hanno giustificato.

Il Consiglio di amministrazione si ritiene validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti in carica. Il numero legale deve perdurare per tutta la seduta e qualora venisse a mancare nel corso di svolgimento della riunione, il Presidente deve dichiararne a verbale la chiusura.

Le adunanze possono svolgersi in presenza o in video-conferenza, ovvero in forma mista, purché sia consentito (i) agli intervenuti, di partecipare alla discussione e alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno; (ii) al Presidente della riunione, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (iii) al soggetto richiesto di redigere il verbale, di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Tuttavia il Presidente può invitare alle sedute persone esterne per acquisire chiarimenti o fornire più dettagliate comunicazioni o illustrare relazioni relative agli argomenti in trattazione.

Art. 13 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, con la sola eccezione delle delibere aventi ad oggetto eventuali modificazioni statutarie, l'acquisto o l'alienazione di beni immobili, nonché la costituzione, modifica o/ed estinzione di diritti reali su di essi, per la cui approvazione è necessario il voto favorevole di almeno tre componenti il Consiglio di amministrazione.

A parità di voti prevale il voto del Presidente dell'adunanza consiliare.

Le votazioni si fanno per appello nominale; è consentito procedere mediante note scritte e riservate quando si tratta di questioni concernenti persone.

I componenti del Consiglio di amministrazione debbono segnalare in apertura della trattazione degli argomenti per i quali rivestano - e in ogni caso non possono prendere parte alla votazione sulle deliberazioni nelle quali abbiano - interessi in conflitto con quelli dell'Ente, direttamente o indirettamente (ivi compresi i casi in cui vi rivestano interesse le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate anche solo indirettamente) .

La funzione di Segretario è in genere affidata dal Presidente ad uno dei Consiglieri intervenuti; in alternativa può essere svolta da soggetto all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione, che assista alla riunione del Consiglio senza diritto di voto, nello stesso luogo in cui si trova il Presidente.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani dalla riunione ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

I verbali sono sottoposti alla approvazione dei Consiglieri nel corso della prima riunione successiva, vengono firmati dal Presidente e dal Segretario, e devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro.

Art. 14 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio determina l'indirizzo strategico della Fondazione, definisce i programmi da attuare e gli obiettivi da raggiungere, verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi e la rispondenza delle attività di gestione dell'Ente ai programmi adottati; emana le direttive di carattere generale adottando tutti i provvedimenti di sua competenza.

Il Consiglio può delegare l'esercizio di taluni poteri di ordinaria amministrazione al Presidente, nel rispetto degli indirizzi e dei limiti fissati; può altresì attribuire ad uno o più componenti dell'organo stesso o al Direttore specifica delega per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti, fissando indirizzi e limiti. Le operazioni compiute e le decisioni assunte dai destinatari di tali deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione alla prima favorevole opportunità.

Compete in modo esclusivo al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare fra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente;
- b) promuovere la decadenza dei consiglieri;
- c) deliberare la approvazione dello statuto e delle relative modifiche;
- d) approvare il Documento di programmazione economica di attribuzione del budget annuale di spesa;
- e) approvare il Bilancio/Rendiconto annuale d'esercizio dell'Ente;
- f) adottare i Regolamenti interni per la gestione dell'attività della Fondazione;

- g) disporre l'attivazione di nuovi servizi o la dismissione di servizi;
- h) decidere le forme di gestione dei servizi dell'Ente;
- i) programmare i volumi delle prestazioni dei vari servizi e la dotazione organica;
- j) deliberare l'adesione ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti;
- k) determinare le rette e le tariffe dei servizi erogati dall'Ente;
- l) approvare gli investimenti e gli interventi straordinari relativi ai beni mobili ed immobili;
- m) deliberare gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e la costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali su di essi;
- n) autorizzare la contrazione di mutui;
- o) disporre l'accettazione di eredità, legati e donazioni e le modifiche patrimoniali;
- p) approvare la stipulazione di convenzioni, contratti, accordi di programma, protocolli, intese, forme associative o di collaborazione con altri soggetti privati o pubblici e con enti del Terzo Settore per realizzare risultati di efficienza gestionale e ottimizzare l'uso delle risorse presenti sul territorio;
- q) deliberare l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- r) nominare e revocare il Direttore;
- s) nominare e revocare propri rappresentanti presso enti, aziende, associazioni, consorzi e istituzioni;
- t) autorizzare il Presidente a stare e/o resistere in giudizio;
- u) ; nominare il revisore dei conti, l'organo di controllo e l'organismo di vigilanza;
- v) indicare le attività di carattere secondario e strumentale diverse da quelle generali da svolgere, documentandone i predetti caratteri di secondarietà e strumentalità;
- w) disciplinare lo stato giuridico del personale ed i regolamenti organici istituendo i servizi ad esso relativi.

Art. 15 – Il Presidente

Il Presidente viene eletto fra i componenti del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta di insediamento. Nella stessa seduta viene eletto dal Consiglio anche il Vice-Presidente.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Ente nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e, laddove il Consiglio abbia autorizzato l'Ente ad agire o resistervi, anche in giudizio, nonché il potere di compiere tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio di amministrazione in presenza di gravi motivi e con il voto favorevole di almeno tre componenti.

In particolare il Presidente dell'Ente:

- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione svolgendo azione propulsiva in vista dello svolgimento delle attività del medesimo;
- cura che sia data puntuale esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente;
- redige la relazione di missione che accompagna il Bilancio/Rendiconto annuale d'esercizio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività dell'Ente;
- ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori nelle liti, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- adotta specifici atti di ordinaria amministrazione delegati dal Consiglio di amministrazione;
- esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega, riferendo al Consiglio le proprie decisioni alla prima favorevole occasione;
- adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al funzionamento dell'Ente, sottoponendoli poi all'esame del Consiglio di Amministrazione per ratifica nel più breve tempo possibile.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso saranno espletate dal Vice Presidente, attenendosi, ove possibile, alle direttive impartite dal Presidente. In caso di contemporanea assenza o impossibilità del Presidente e del Vice Presidente le funzioni di Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano per età.

Art. 16 – Organo di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo, in forma collegiale o monocratica; tale Organo dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile, secondo cui non possono essere eletti (e, se eletti, decadono dall'ufficio) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ., ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

Il componente dell'organo di controllo - ovvero, se l'organo è collegiale, almeno uno dei tre componenti - deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito

registro (art. 2397, comma secondo, del codice civile); la cancellazione o la sospensione da tale registro è causa di decadenza dall'incarico.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai soggetti nominati a svolgere la funzione di organo di controllo spetta un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

All'Organo di Controllo sussistendone i requisiti può essere attribuito anche l'esercizio della revisione legale dei conti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 117/2017.

Le adunanze dell'Organo di Controllo, allorché collegiale, possono svolgersi in presenza o in video-conferenza, ovvero in forma mista, purché sussistano le condizioni previste al precedente articolo 12 penultimo comma.

Art. 17 – Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico, cui l'Ente affida il controllo amministrativo, contabile e finanziario della gestione.

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione può nominare una persona fisica o una società di revisione legale, purché iscritti nell'ambito del registro dei revisori legali; la cancellazione o la sospensione da tale registro è causa di decadenza dall'incarico, la cui durata è altrimenti di tre anni, con decorrenza dalla data di nomina.

In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e l'incarico del sostituto ha durata pari a quello del revisore sostituito.

L'incarico di revisore dei conti conferito a persona fisica è rinnovabile; nel caso sia stata nominata una società di revisione, il mandato può essere rinnovato per non più di tre volte, per un totale di 9 anni.

Il Revisore presenta al Consiglio di amministrazione una relazione di controllo da allegarsi al bilancio annuale.

Il Consiglio di amministrazione può revocare il revisore per giusta causa.

Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese, l'onorario stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 18 - Organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di amministrazione in forma monocratica, scegliendo un soggetto avente competenza, professionalità ed esperienza di natura tecnico-specialistica proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale e dotato di requisiti di autonomia, indipendenza (ossia libero da compiti operativi e obblighi di reporting nei confronti dei vertici dell'Ente) e onorabilità tali da garantire imparzialità, autorevolezza e condotta impostata a valori etici.

In particolare, non possono essere nominati coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- (i) relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con:
 - il Presidente, o uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - il Direttore;
 - il Revisore Legale dei Conti e/o i soggetti tempo per tempo designati a svolgere le relative funzioni in nome e per conto della Società di revisione ove nominata ;
- (ii) conflitti di interesse, anche potenziali, con l'Ente tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere, nonché coincidenze di interesse con l'Ente stesso esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale;
- (iii) funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- (iv) rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina di componente dell'Organismo di Vigilanza;
- (v) sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/2001 o delitti a essi assimilabili, ovvero a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

A tale organo è affidato il compito di:

- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del modello organizzativo in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al d. Lgs 231/2001, nonché di curarne l'aggiornamento;

- vigilare sull'osservanza del modello e del codice comportamentale da parte dei dipendenti, degli Organi sociali, dei consulenti e dei partner per quanto di rispettiva competenza;
- supervisionare le procedure di controllo previste dal modello organizzativo;
- presentare proposte per il miglioramento del sistema organizzativo in funzione della riduzione del rischio di commissione dei reati;
- svolgere tutte le rimanenti attività previste dal regolamento sul funzionamento dell'Organismo di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni in continua interazione con la direzione aziendale e con i più significativi servizi aziendali; peraltro è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 231/2001) e in totale autonomia pianifica le proprie attività, col solo obbligo di informarne il Consiglio di amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza possono essere attribuite le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) limitatamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla disciplina in materia di trasparenza e integrità dal D. Lgs. n. 33/2013.

Al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, l'Organismo di Vigilanza è dotato di idoneo budget, ossia di risorse finanziarie destinate a permettere l'effettivo funzionamento e gli sono attribuiti poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore dell'Ente.

Art. 19 – Il Direttore

Il Consiglio di amministrazione nomina il Direttore al quale compete la direzione tecnico-amministrativa dell'Ente, di cui rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo; le attribuzioni del direttore sono definite in apposito regolamento;

Il Direttore riferisce al Presidente e risponde al Consiglio di amministrazione, alla cui scadenza può essere confermato o sostituito da altro soggetto; l'eventuale scelta di attribuire le funzioni di direttore ad un soggetto diverso non pregiudica la continuità del rapporto di lavoro in essere tra l'Ente e il dipendente cui fossero state precedentemente attribuite.

Combina i fattori produttivi che gli vengono assegnati nell'ambito dei programmi con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, perseguendo l'obiettivo del raggiungimento del più elevato livello qualitativo dei servizi erogati consentito dalle risorse disponibili.

Verifica la corretta ed economica gestione delle risorse mediante valutazioni comparative di costi, rendimenti e risultati.

Il Direttore provvede alla pianificazione operativa dei programmi dell'attività dell'Ente, d'intesa col Presidente e secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili dei servizi.

Il Direttore è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

CAPO III - Amministrazione della Fondazione

Art. 20 - Esercizio finanziario. Bilancio di Esercizio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione approva il Documento di programmazione economica, con il conferimento di poteri di spesa sulla base di attribuzione di budget finalizzati a progetti ed obiettivi.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di esercizio annuale formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, relativa alle attività generali svolte durante l'esercizio e documentante il carattere secondario e strumentale di quelle diverse eventualmente svolte.

Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto lo richiedono, i termini di approvazione del Bilancio possono essere prorogati di non più di due mesi con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione; le ragioni della dilazione saranno segnalate nella relazione di missione.

Il bilancio viene depositato unitamente alla relazione di missione presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore nelle forme e nei termini previsti dalla legge per tale deposito.

Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. In particolare, gli utili o gli avanzi di cui sopra devono essere reimpiegati nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 22 - Bilancio sociale e informativa sociale

Ricorrendone i presupposti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Ente redige il bilancio sociale secondo le linee guida vigenti, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e lo pubblica nel proprio sito internet.

ART. 23 - Libri sociali

Il Consiglio di amministrazione tiene il libro dei verbali della riunioni del Consiglio di amministrazione.

Gli altri organi sociali tengono il rispettivo libro delle sedute e delle deliberazioni.

Art. 24 – Organizzazione della Fondazione

L'ordinamento e la gestione della Fondazione viene disciplinata da appositi Regolamenti e da Procedure, Protocolli e Linee di indirizzo, affinché le attività svolte possano rispondere a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

In particolare, sono disciplinate da appositi Regolamenti:

- a) l'ammissione ai servizi della Fondazione;
- b) l'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale;
- c) la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione;
- d) ogni altra materia che il Consiglio di amministrazione ritenga di regolamentare.

L'Ente riconosce il valore delle risorse umane nell'organizzazione aziendale, attuata attraverso la responsabilizzazione individuale degli operatori, la qualificazione e l'aggiornamento professionale e l'adeguamento dei supporti tecnologici.

ART. 25 - Volontari

Nello svolgimento delle proprie attività l'Ente può avvalersi di volontari che per loro libera scelta pongono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità svolgendo personale, spontanea e gratuita attività, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

L'attività dei volontari non è retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari; tuttavia potranno essergli rimborsate le spese sostenute (e documentate) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dall'Ente.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente.

L'Ente cura che i volontari siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Ente cura la tenuta del registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato.

CAPO IV - Norme finali

Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente per qualunque causa, il patrimonio residuo esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere favorevole del Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le decisioni che verranno assunte dal Consiglio di amministrazione il quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 27 – Norma di chiusura

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 28 – Norma transitoria

L'Ente inizia ad essere retto dal presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, Sezione altri enti del terzo settore, senza che ciò comporti automatica decadenza degli organi statutari in carica, che cesseranno alla naturale scadenza del loro mandato.